

## CONTENZIOSO

### ***Rinvio delle udienze e sospensione dei termini: la circolare delle Entrate***

di Lucia Recchioni

**DIGITAL**

Seminario di specializzazione

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO: ASPETTI PROCEDURALI IN PRIMO GRADO ED IN APPELLO ALLA LUCE DELLE SOSPENSIONI PREVISTE PER LA PANDEMIA**

[Scopri di più >](#)

Con la **circolare 10/E/2020**, di ieri, 16 aprile, l'Agenzia delle entrate si è soffermata sulle **novità in materia di rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali** previste dal **Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020)** e dal **Decreto Liquidità (D.L. 23/2020)**.

Con specifico riferimento al **rinvio delle udienze**, giova ricordare che l'**articolo 83 D.L. 18/2020** ha disposto il **rinvio d'ufficio delle udienze dal 9 marzo al 15 aprile 2020**; l'**articolo 36 D.L. 23/2020** ha ulteriormente **prorogato** il termine, portandolo **fino all'11 maggio 2020**.

La **circolare** sottolinea che, sebbene il **rinvio** riguardi la **generalità delle udienze**, è necessario tener conto di alcune **specifiche eccezioni**.

**Non sono infatti oggetto del richiamato rinvio i procedimenti di sospensione cautelare** della esecutività provvisoria delle **sentenze** oggetto di impugnazione e, in genere, **tutti i procedimenti** la cui ritardata trattazione può produrre **grave pregiudizio alle parti**, come, ad esempio, quello finalizzato alla **sospensione degli effetti dell'atto impugnato**.

Altra **fattispecie di esenzione**, rispetto alla generale previsione del rinvio è infine individuata dall'Agenzia delle entrate nel **procedimento finalizzato all'adozione delle misure cautelari** dell'iscrizione di **ipoteca o dell'esecuzione del sequestro conservativo** di cui all'**articolo 22 D.Lgs. 472/1997** (in forza della richiamata disposizione, in base all'**atto di contestazione**, al **provvedimento di irrogazione della sanzione** o al **processo verbale di constatazione** e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di **perdere la garanzia del proprio credito**, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della **CTP** l'iscrizione di **ipoteca sui beni del trasgressore** e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al **sequestro conservativo dei loro beni**, compresa l'azienda).

Tutto quanto appena premesso, la **circolare AdE 10/E/2020** si sofferma poi sulla **sospensione dei termini processuali**.

Il questo ambito il **Decreto Liquidità** è intervenuto su due fronti:

- da un lato, ha **prorogato, fino all'11 maggio**, la **sospensione dei termini processuali**,
- dall'altro ha **allineato i termini per l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti** (termini originariamente diversi, a causa delle previsioni del **Decreto Cura Italia**).

La **sospensione** dei termini, così come risultante all'esito delle richiamate disposizioni, è da ritenersi di **ampissima portata**, essendo riferita non soltanto alla **proposizione del ricorso di primo grado** e al termine per la **conclusione del procedimento di mediazione**, ma a **tutti gli adempimenti processuali**, tra i quali:

- la **proposizione dell'atto di appello**, di cui all'**articolo 51, comma 1**, e all'**articolo 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992**;
- la **proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso**, di cui agli **articoli 325, 327 e 370 c.p.c.**;
- la **proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale**, di cui all'**articolo 63 D.Lgs. 546/1992**;
- la **costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante**, di cui all'**articolo 22, comma 1**, e all'**articolo 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992**;
- la **costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato**, nonché la **proposizione dell'appello incidentale**, di cui all'**articolo 23, comma 1**, e all'**articolo 54 D.Lgs. 546/1992**;
- l'**integrazione dei motivi di ricorso**, di cui all'**articolo 24 D.Lgs. 546/1992**;
- la **proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali**, di cui all'**articolo 28 D.Lgs. 546/1992**;
- la **trasmissione**, da parte dell'Ufficio, delle **osservazioni al ricorso per ottemperanza** presentato dal contribuente, di cui all'**articolo 70, comma 5, D.Lgs. 546/1992**.

La **sospensione**, tuttavia, secondo quanto precisa l'Agenzia delle entrate nella sua circolare, **non opera sui seguenti termini**:

- termini relativi ai **procedimenti cautelari**,
- termini **già soggetti alla sospensione** di nove mesi prevista dall'**articolo 6 D.L. 119/2018**, in tema di **definizione agevolata delle liti pendenti** (sul punto viene richiamato il costante orientamento della **Corte di Cassazione**, secondo il quale la sospensione prevista dalle citate disposizioni **non può cumularsi con altre sospensioni dei termini**);
- **termine per la notifica del diniego della definizione agevolata** delle controversie pendenti, trattandosi di adempimento non rientrante tra quelli contemplati da tale norma (deve essere quindi rispettato, dagli Uffici, il termine ordinario del **07.2020 per notificare il diniego**). La sospensione, tuttavia, opera per i **termini di impugnazione del**

**diniego già notificato al contribuente**, se i termini **non** sono già scaduti alla data dell'**8 marzo**,

- **termine per il pagamento della quinta rata** relativa alla **definizione agevolata delle liti pendenti**, fissato al **31 maggio**.